



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 31/TFT del 18 gennaio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 18 gennaio 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 270

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.005219/89pfi20-21/MDL/ps del 30.10.2020 (Campionato under 14 giovanissimi Regionali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Testa Maurizio n.07.11.1977, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Romano Giuseppe (1 gara), della società Asd Gioventù Partenope, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Longarino Simone n.20.06.2006, (gara del 16.11.2019), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd Gioventù Partenope, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento ed a seguito di patteggiamento applica: al dirigente Romano Giuseppe la sanzione di mesi uno (1) e giorni venti (20) di inibizione; al Presidente sig. Testa Maurizio, la sanzione di mesi uno (1) e giorni venti (20) di inibizione; alla società Asd Gioventù Partenope la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 120,00 di ammenda; al calciatore Longarino Simone il non doversi procedere essendo di età inferiore ai 14 anni.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC. 280

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc. 00584/74 pfi20-21/MDL/mf del 06.11.2020 (Coppa Under 21 Calcio a 5 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

dirigente accompagnatore: Russo Fabio (1 gara); della società Asd Stregoni Five Soccer, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al dirigente accompagnatore sig. Russo Fabio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 275

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc. 5478/57 pfi20-21/MDL/jg del 04.11.2020 (Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali -Sa-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Di Muro Pasquale n.19.10.1988, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sei Casali Academy per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Malfeo Domenico n.12.08.2008, (gara del 22.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Pero Giuliano (1 gara); della società Asd Sei Casali Academy, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al dirigente accompagnatore sig. Pero Giuliano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Di Muro Pasquale, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al calciatore Malfeo Domenico il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne all'epoca dei fatti.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 278

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.005581/72 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato Under 17 Calcio A5 – NA –).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Celentano Gennaro n.27.02.1952, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Scafati S. Maria C5 per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Abagnale Pasquale n.11.09.2003, (gare del 26.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Battaglia Cristian (1 gara), della società Asd Scafati S. Maria

C5, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Scafati S. Maria C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Abagnale Pasquale due (2) giornate di squalifica; al dirigente accompagnatore sig. Battaglia Cristian, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Celentano Gennaro, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Scafati S. Maria C5 la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 279

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.005581/71 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato Under 14 Provinciale -Na-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. D'Aponte Rosario n.18.05.1985, all'epoca dei fatti Presidente / dirigente accompagnatore della società Asd I Ragazzi del Sole Calcio per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Fascarino Bruno n.07.11.2006, (gare del 19.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd I Ragazzi del Sole Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Fascarino Bruno due (2) giornate di squalifica; al Presidente / Dirigente accompagnatore sig. D'Aponte Rosario, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd I Ragazzi del Sole Calcio la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 281

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.005585/75 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato 1° Categoria – Coppa 1° Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuliano Osvaldo n.10.03.1957, all'epoca dei fatti Presidente / dirigente accompagnatore della società Fcd Santa Maria 2012 per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Pepe

Francesco n.15.03.1999, (gare del 16.10.2019 Coppa prima categoria - 03.11.2019, 17.11.2019, Campionato prima categoria); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Fcd Santa Maria 2012, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Pepe Francesco sei (6) giornate di squalifica; al Presidente / Dirigente accompagnatore sig. Giuliano Osvaldo, la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per la società Fcd Santa Maria 2012 il non luogo a procedere avendo cessate tutte le attività.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 277

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.005580/70 pfi20-21/MDL/mf del 6.11.2020 (Campionato Allievi Provinciali Under 17 -SA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Angelicchio Vito n.16.07.1951, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Leoncini Gregoriani per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Catino Donato (4 gare), della società Asd Leoncini Gregoriani, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

calciatori: Robertazzi Gabriele n.20.09.2004, (gare del 03.11.2019-17.12.2019-26.01.2020); Parilli Antony n.7.12.2004 (gara del 28.12.2019) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd Leoncini Gregoriani, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Robertazzi Gabriele due (2) giornate di squalifica; al calciatore Parilli Antony due (2) giornate di squalifica; al dirigente Catino Donato la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; al Presidente sig. Angelicchio Vito, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; alla società Asd Leoncini Gregoriani € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 276

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.005559/101 pfi20-21/MDL/ps del 5.11.2020 (Campionato Terza Categoria – NA –).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Saiz Raimondo n.07.12.1995, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Giovannese Calcio per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Greco Silvestro (1 gara), della società Asd San Giovannese Calcio, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Borriello Pasquale n.13.05.1996, (gara del 26.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd San Giovannese Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al calciatore Borriello Pasquale due (2) giornate di squalifica; al Dirigente Greco Silvestro la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Saiz Raimondo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd San Giovannese Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 272

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi.

Proc.005334/79 pfi20-21/MDL/mf del 2.11.2020 (Campionato Regionale calcio A5 serie C2).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Merola Maurizio n.29.04.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Anгри C5 per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Esposito Alfredo (1 gara), della società Asd Futsal Anгри C5, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Futsal Anгри C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al dirigente Esposito Alfredo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Merola Maurizio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla società Asd Futsal Anгри C5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 18.01.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 18 gennaio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**